COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

****

REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N° 34 DEL 27 APRILE 2006

****

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 22/05/2006 AL 21/06/2006

Art. 1

Oggetto della definizione agevolata relativa alla tassa sui rifiuti solidi urbani e all'imposta comunale sugli immobili

1. La facoltà di procedere alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di Tassa sui rifiuti solidi urbani (d'ora in avanti solo "TARSU") e in materia di imposta comunale sugli immobili (d'ora in avanti solo "ICI") è prevista dall'art. 13 della legge n. 289 del 27/12/2002, norma che disciplina la definizione agevolata dei tributi locali.
2. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle posizioni TARSU e ICI non prescritte alla data di approvazione del presente regolamento.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente ha già provveduto a pagare. Sono, inoltre, escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano essere definite a seguito di sentenza passata in giudicato.

Art. 2
Definizione agevolata relativa alla TARSU

1. I soggetti passivi della TARSU non prescritta che:
   a) hanno omesso di presentare la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993;
   b) ovvero hanno indicato nella predetta denuncia dati infedeli o inesatti, tali da determinare variazioni in diminuzione dell'ammontare del tributo dovuto;
   c) ovvero non hanno provveduto a versare l'ammontare della tassa dovuta, o la diversa maggiore tassa,

   possono accedere alla definizione agevolata della TARSU corrispondendo il 100% dell'ammontare della tassa dovuta per ciascuna annualità, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Art. 3
Definizione agevolata relativa all'ICI

1. I soggetti passivi dell'ICI non prescritta che:
   a) hanno omesso di presentare la denuncia prevista dall'art.10 comma 4 del D.Lgs. 504 del 1992;
   b) ovvero hanno indicato nella predetta denuncia dati infedeli o inesatti tali da determinare variazioni in diminuzione dell'ammontare del tributo dovuto;
   c) ovvero, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10 comma 4 del D.lgs.504/1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti,

   possono accedere alla definizione agevolata dell'ICI corrispondendo il 100% dell'ammontare della tassa dovuta per ciascuna annualità, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Art. 4
Accesso alla definizione agevolata

1. Al fine di accedere alla definizione agevolata di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, i soggetti interessati devono presentare, a pena di decadenza, all'Ufficio Tributi del Comune o all'ufficio del concessionario del tributo, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza con la quale si richiede la definizione agevolata della propria posizione tributaria ai fini TARSU e/o ai fini ICI.

2. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 1 è redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune e contiene i dati relativi alla posizione tributaria o all'atto impositivo notificato, l'indicazione delle somme dovute a titolo di maggiore tassa con i relativi interessi e sanzioni, nonché degli estremi del versamento effettuato a titolo di definizione agevolata ed allegando in originale l'attestazione di versamento all'istanza di accesso alla definizione agevolata.

Art. 5
Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona all'atto del pagamento delle somme dovute a tale titolo, pagamento da eseguirsi tramite bollettino di c/c postale messo a disposizione dal concessionario e secondo le modalità e con le scadenze esposte ai commi successivi.
2. Per somme dovute fino a € 300,00 (euro trecento/00), il soggetto passivo interessato deve effettuare il versamento in unica soluzione entro la data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
3. Per importi uguali o superiori ad € 300,01 (euro trecento/01), il soggetto passivo interessato può effettuare il versamento in due rate di uguale importo, di cui la prima rata entro la data di presentazione dell'istanza di condono e la seconda entro il 31.8.2006 In questa ipotesi, il pagamento della seconda ed ultima rata perfeziona la definizione agevolata.
4. Per importi superiori a € 2.000,00 (euro duemila/00), il soggetto passivo interessato può effettuare il versamento in tre rate di uguale importo, di cui la prima rata entro la data di presentazione dell'istanza di condono, la seconda entro il 31.8.2006 e la terza entro il 31.10.2006.
5. Il mancato rispetto anche di una sola delle scadenze comporterà la decadenza dai benefici del condono.

Art. 6
Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il concessionario provvede alla verifica del corretto versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione presentate dagli interessati.
2. In caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero di accertata infedeltà o inesattezza dell'istanza di definizione presentata, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato con effetto recettizio, il concessionario richiede l'integrazione della medesima istanza ovvero rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali ovvero di attivare la procedura coattiva di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio come previsto dallo Statuto.
2. Copia del presente regolamento è trasmessa alla commissione tributaria provinciale.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.